

D.d.s. 12 luglio 2023 - n. 10635

Approvazione delle disposizioni sull'applicazione delle deroghe ai fini dell'adesione all'ecoschema 1 livello 2 previste dal d.m. n. 660087 del 23 dicembre 2022 e dalla delibera della Giunta regionale (d.g.r.) n. 520 del 26.06.23 - art. 31 del Reg. (UE) 2021/2115

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO TECNICO E
AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare gli articoli dal 54 al 56 e gli articoli 101 e 119;
- il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestale 2 agosto 2022 «Disciplina del «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale»»;
- la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 di approvazione del Piano strategico della politica agricola comune 2023-2027;
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 47 del 24 febbraio 2023, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti»;
- la circolare Agea Coordinamento 31369 del 28 aprile 2023 avente per oggetto: Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1) - Disciplina a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti;
- la circolare Agea Coordinamento 43528 del 8 giugno 2023 avente per oggetto: Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1) - Modifica alla circolare AGEA prot. n. 31369 del 28 aprile 2023;
- la circolare Agea Coordinamento 40336 del 26 maggio 2023 recante le Modificazioni alla disciplina relativa al sostegno accoppiato di cui alle circolari prot. n. 37267 del 18 maggio 2023 e prot. 36677 del 16 maggio 2023, nonché precisazioni concernenti il giovane e il nuovo agricoltore e l'eco-schema 1, livello 2;
- la d.g.r. n. 520 del 26 giugno 2023 avente per oggetto Reg. (UE) 2021/2115 art. 31, art. 17 d.m. n. 660087 del 23 dicembre 2022. Deroghe regionali per l'adesione all'Ecoschema 1 livello 2 «Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale», per l'anno 2023.

Richiamati:

- Il d.p.r. 1° dicembre 1999, n. 503, «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173».
- Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificato dal Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188.
- Il d.m. n. 162 del 12 gennaio 2015 del MiPAAF relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
- decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, testo coordinato con le modifiche della legge di conversione n. 132 del 1° dicembre 2018, - «Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis» - Certificato Antimafia.

Richiamato il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 che ha riconosciuto l'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 - 2013.

Dato Atto che la citata d.g.r. n. 520 del 26 giugno 2023 stabilisce di autorizzare per il 2023 le seguenti deroghe:

- a) l'accesso all'eco-schema 1 Livello 2 per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni senza necessità di adesione al SQNBA a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento così come definito dall'articolo 3, lettera h), secondo quanto previsto all'art. 17 comma 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022 n. 660087;
- b) l'accesso all'Eco-schema 1 livello 2 per le imprese con allevamenti di piccole dimensioni, di cui alla precedente lettera a), privi di superficie dichiarata a pascolo nella domanda unica e alle condizioni definite da specifici provvedimenti adottati dall'Organismo Pagatore Regionale;

Considerata la necessità di verificare il rispetto del pascolamento (art. 3, lettera h del d.m. 2022/660087) sulle superfici richieste in domanda unica con pratica di mantenimento pascolo per i beneficiari con allevamenti bovini di piccole dimensioni (art. 17 comma 7 del d.m. 2022/660087) e per allevamenti bovini che nell'anno 2023 intendono aderire a Sistemi di Qualità Nazionale del Benessere Animale secondo quanto previsto dalla circolare Agea n. 31369 del 28 aprile 2023.

Considerato che è necessario definire le modalità di individuazione dei capi al pascolo nonché la verifica dei giorni minimi di pascolamento per coloro che effettuano il pascolamento su superfici contigue alla struttura di allevamento in quanto, per tale tipologia di allevamenti, la registrazione in BDN della movimentazione non è obbligatoria.

Considerato, dunque, opportuno definire le istruzioni operative per consentire la comunicazione, da parte del beneficiario, dei capi che pascolano su superfici aziendali contigue alla struttura di allevamento, in modo da garantirne la corretta identificazione e permettere la verifica del rispetto minimo dei giorni di pascolamento per ogni singolo capo, che costituiscono condizioni per l'ammissibilità al pagamento dell'Ecoschema 1 Livello 2 «benessere animale».

Considerato, inoltre, necessario definire le condizioni di ammissibilità all'Ecoschema 1 livello 2 per le imprese con allevamenti di piccole dimensioni, di cui all'art. 17 comma 7 del d.m. 2022/660087, prive di superficie dichiarata a pascolo nella domanda unica che movimentano gli animali su superfici a pascolo condotti da altri soggetti, come previsto dalla d.g.r. n. 520 del 26 giugno 2023.

Atteso che, per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto si fa rinvio alle disposizioni comunitarie, nazionali e di AGEA Coordinamento.

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale».

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale».

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 113 del 12 aprile 2023 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'organismo pagatore regionale in attuazione del Reg. (UE) n. 2022/127».

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Servizio Tecnico e autorizzazione ai pagamenti FEASR e FEAGA» della Direzione Organismo Pagatore Regionale individuate dalla d.g.r. n. 182 del 31 maggio 2018.

Richiamato l'VIII Provvedimento Organizzativo, approvato con d.g.r. n. XI/6338 del 2 maggio 2022, che attribuisce a Paolo Tafuro la funzione di Dirigente della Struttura «Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA».

DECRETA

recepite le premesse:

- a) di approvare le «Istruzioni operative per la gestione della dichiarazione integrativa capi al pascolo per gli allevamenti che effettuano il pascolamento su superfici contigue alla struttura di allevamento» cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per le aziende che effettuano il pascolamento su superfici contigue alla struttura di allevamento;
- b) di adottare le seguenti condizioni di ammissibilità all'ecoschema 1 livello 2 per le imprese con allevamenti di piccole dimensioni, di cui alla art 17 comma 7 del d.m. 2022/660087, prive di superficie dichiarata a pascolo nella domanda unica, così come previsto dalla d.g.r. n. 520 del 26.06.23, che movimentano gli animali su superfici a pascolo condotte da altri soggetti:

Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 20 luglio 2023

- presenza di una dichiarazione dell'azienda richiedente l'Ecoschema 1 Livello 2 contenente i dati del soggetto responsabile delle superficie a pascolo su cui vengono condotti i propri animali, inviata all'Organismo Pagatore per mezzo PEC all'indirizzo opr@pec.regione.lombardia.it;
 - presenza di una domanda unica o una domanda di SRB 01 presentata dal responsabile delle superficie a pascolo;
 - per il soggetto richiedente l'Ecoschema 1 livello 2: presenza rilevata in BDN di capi al pascolo per un periodo di almeno 60 giorni anche non continuativi;
 - per il soggetto responsabile delle superficie a pascolo: rispetto del rapporto UB/ha minimo previsto dall'art 3 lettera h) del d.m. 2022/660087 considerando esclusivamente gli animali propri e non quelli di altri soggetti.
- c) Di pubblicare sul BURL il presente atto e di renderlo altresì disponibile sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale (link: <http://www.opr.regione.lombardia.it>) e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).
- d) Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente della struttura
servizio tecnico e autorizzazione
Pagamenti FEASR e FEAGA
Paolo Tafuro

— • —


Istruzioni operative per la gestione della dichiarazione integrativa capi al pascolo per gli allevamenti che effettuano il pascolamento su superfici contigue alla struttura di allevamento

La dichiarazione integrativa capi al pascolo riguarda gli **allevamenti BOVINI** per i quali è stato richiesto il pagamento dell'Ecoschema 1 livello 2, che effettuano il pascolamento su superfici contigue alla struttura di allevamento e quindi prive di codice pascolo, dichiarate in Domanda Unica 2023 con pratica di mantenimento "pascolo con animali propri" oppure "pascolamento e sfalcio"

La compilazione della dichiarazione integrativa capi al pascolo permette, in assenza di una movimentazione sanitaria in BDN verso un codice pascolo, di identificare e quantificare i capi che vengono movimentati al pascolo e verificare il rispetto del requisito di almeno 60 gg di pascolamento anche non continuativi.


1. COMPILAZIONE DICHIARAZIONE INTEGRATIVA CAPI AL PASCOLO

Per compilare la dichiarazione integrativa capi al pascolo è necessario entrare nella sezione **ALLEVAMENTI** dell'Asset Aziendale ed accedere al TAB **"CAPI AL PASCOLO"**.



In questo tab compare una tabella "Allevamenti" in cui vengono elencati gli allevamenti che sono in stato "attivo" nell'anno campagna selezionato.

La dichiarazione integrativa di pascolamento può essere compilata per tutte le specie allevate tuttavia l'unica dichiarazione utile ai fini della verifica dell'ammissibilità al pagamento Ecoschema 1 livello 2 riguarda gli allevamenti della specie **BOVINI**. Cliccando sulla riga dell'allevamento interessato nella versione in modifica, si attiva una procedura guidata di modifica dei dati che prevede due step:



- **PRIMO STEP: selezione dei capi al pascolo.** Viene visualizzata una tabella con l'elenco dei capi presenti in BDN/BDR per almeno un giorno per l'anno campagna selezionato. In questa fase occorre compilare per ogni capo che è stato mandato al pascolo i dati relativi a: "DATA INIZIO PASCOLAMENTO 1", "DATA FINE PASCOLAMENTO 1" e, eventualmente, "DATA INIZIO PASCOLAMENTO 2" e "DATA FINE PASCOLAMENTO 2". Le date di pascolamento sono duplicate al fine di consentire all'utente di indicare pascolamenti non continuativi nel tempo (es. capo che ha pascolato dal 1/07/2023 al 15/07/2023 e poi di nuovo dal 20/9/2023 al 31/10/2023).

I dati delle colonne "DURATA" e " VALORE IN UBA DEL CAPO" non devono essere compilati perché sono calcolati in automatico.

NOTA BENE: La "DATA INIZIO PASCOLAMENTO" dovrà essere compilata inserendo la data effettiva di inizio pascolamento. La "DATA FINE PASCOLAMENTO" invece è da intendersi come data presunta di fine pascolamento.

- **SECONDO STEP: caricamento di una dichiarazione dell'azienda** relativa al possesso dei requisiti di ammissibilità come da modello allegato.

2. TEMPISTICHE ED AGGIORNAMENTO DATI

La compilazione della dichiarazione dovrà avvenire entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla data effettiva di inizio pascolamento.

Per le aziende che hanno iniziato il pascolamento prima della pubblicazione della presente nota operativa, i 7 giorni lavorativi decorreranno comunque dalla data di pubblicazione e nella dichiarazione dovrà essere indicata la data di inizio pascolamento effettiva.

Si precisa che non saranno considerati ammissibili all'Ecoschema 1 livello 2 i capi che nella dichiarazione risulteranno aver concluso il periodo complessivo di pascolamento in una data antecedente alla pubblicazione delle presenti istruzioni operative.

Eventuali modifiche alla "**DATA DI INIZIO PASCOLAMENTO**" e "**DATA FINE PASCOLAMENTO**" andranno comunicate esclusivamente attraverso l'aggiornamento della dichiarazione integrativa capi al pascolo su SISCO entro e non oltre il 31/12/2023.

In caso di aggiornamento della dichiarazione integrativa capi al pascolo, la "**DATA DI INIZIO PASCOLAMENTO**" non potrà essere antecedente a quella presente nella prima dichiarazione.

In caso di compilazione tardiva della dichiarazione, rispetto alle tempistiche precedentemente riportate, i capi non verranno considerati ammissibili all'Ecoschema 1 livello 2.

ALLEGATO

**DICHIARAZIONE ART.47 DEL DPR 445/2000
ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445**

Io sottoscritto/a _____ nato a _____ (_____)
il ____/____/____ in qualità di Titolare/Rappresentante Legale dell'azienda _____
con sede in _____, (Comune) _____ (prov) _____
cuaa _____

consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76, DPR n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75, DPR n. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità:

D I C H I A R A

che i capi elencati nella dichiarazione integrativa "Capi al pascolo" presente nel fascicolo aziendale effettuano il pascolamento su superfici contigue alla struttura di allevamento dichiarate in Domanda Unica 2023 con pratica di mantenimento "pascolo con animali propri" e/o "pascolamento e sfalcio".

Luogo e data.....

Documento firmato digitalmente o con firma autografa e copia del documento d'identità in corso di validità allegato.